



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

### LA TUTELA DELLA PROFESSIONE E GLI INTERESSI DEI LIBERI PROFESSIONISTI una storia esemplare che va raccontata nei dettagli.

A marzo del 2008 nel Notiziario dell'Ordine del Lazio compare un articolo di A.Colombi a commento di una Delibera della Giunta regionale concernente le “verifiche sismiche” alle quali i proprietari di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico debbono sottoporsi per le finalità di protezione civile. In quell'articolo si esprimono valutazioni interpretate dall'Associazione Sindacale come pregiudizievoli all'immagine professionale dei Geologi e lesivi degli interessi economici dei Liberi Professionisti cosicché il 7.7.2008 è stata indirizzata una lettera al Presidente dell'Ordine (riportata nel sito del SINGEOP) per manifestare il dissenso circa i personali giudizi dal Colombi che nella fattispecie, ricoprendo all'epoca le funzioni di funzionario della Regione Lazio ma anche quelle di Consigliere dell'Ordine, veniva a trovarsi nella palese condizione di conflitto d'interessi (ovviamente non personali) e per tale motivo si chiedeva al Consiglio che Colombi stesso fosse sollecitato a rassegnare le dimissioni dalla carica.

Geol. Claudio PANICCIA  
Presidente Ordine dei Geologi del Lazio  
Via Flaminia, 43  
00196 ROMA RM

Roma, 7 Luglio 2008

*Il n. 17 dello scorso mese di marzo del notiziario “Professione Geologo” edita l'articolo “Verifiche sismiche, prima annualità: luci e ombre” a firma di Antonio Colombi.*

*Questa Associazione Sindacale contesta le valutazioni dell'Autore nel capoverso “costi” laddove relega il ruolo del Geologo in una funzione subalterna a quella dello “Strutturista” e ne limita il valore economico della prestazione.*

*Il Dott. Colombi, che nella fattispecie ricopre il duplice ruolo di Consigliere dell'Ordine e di funzionario della Regione Lazio, ha di fatto compiuto, e fatto ratificare come norma regionale, una personale, arbitraria e riduttiva interpretazione dell'esercizio professionale del Geologo. Il compito del Geologo, di analisi e caratterizzazione del modello litologico-stratigrafico e del modello geotecnico del sottosuolo nel quale si generano e si propagano i terremoti è non meno importante di quello dell'Ingegnere strutturista che verifica gli effetti del sisma sulle strutture. In questo contesto il ruolo del Geologo è nient'affatto marginale nelle valutazioni di verifica sismica di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico.*

*Le considerazioni del Dott. Colombi, che purtroppo hanno trovato riscontro nell'Ente Regione anche per quanto concerne gli aspetti economici afferenti gli incarichi perché, a suo giudizio, “chiedere di più, vista la minore rilevanza in termini di responsabilità e*



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

***di lavoro da parte del Geologo rispetto allo Strutturista sarebbe stato un atto irresponsabile e non oggettivamente giustificabile***, relegando la prestazione professionale del Geologo ad un ruolo del tutto secondario, hanno arrecato gravissimo pregiudizio all'immagine professionale dei Geologi e hanno leso gli interessi economici dei liberi professionisti che avrebbero potuto avere maggiori vantaggi con una parametrizzazione ben superiore al 20% dell'importo ammesso al contributo.

Il Dott. Colombi, con la sua personale iniziativa, ricoprendo anche la carica di Consigliere dell'Ordine è venuto meno ai doveri istituzionali di "tutela del titolo e della professione" e pertanto si chiede che sia sollecitato a rassegnare le dimissioni. Si invita, altresì, il Consiglio dell'Ordine ad intraprendere, al più presto, tutte le occorrenti iniziative per emendare gli atti della Regione Lazio.

Con riserva di trasmettere al C.N.G. per le eventuali determinazioni disciplinari.  
Distinti saluti

Geol. Andrea Maniscalco  
Presidente

A questa missiva non fu dato riscontro.

Nel frattempo, però, alcuni Colleghi, incaricati di redigere le relazioni geologiche annesse alle verifiche sismiche, venivano accreditati di compensi omnicomprensivi della prestazione professionale e delle indagini che hanno ritenuto, secondo criteri di buona e corretta professionalità, dovere svolgere. Con buona evidenza si è creata una ulteriore penalizzazione per il Geologo in capo al quale, senza nessuna preventiva programmazione del piano delle indagini e senza un necessario accantonamento delle relative spese, di fatto si sono visti ricompensati con onorari effettivi ben al di sotto di quel 20% che il Colombi aveva ritenuto equo rispetto a quella dell'Ingegnere strutturista e comunque da "irresponsabili e non oggettivamente giustificabile" la richiesta di maggiori compensi onorari.

Passa ancora del tempo e In data 29.10.2008 il Presidente dell'O.G.L. indirizza all'iscritto dott. Geol. Andrea Maniscalco (non al Presidente del SINGEOP quale firmatario della lettera-protesta) una lettera per informare che:

***"A seguito della comunicazione del Geol. Andrea Maniscalco pervenuta in data 9 luglio 2008 il Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio ha statuito all'unanimità di trasmettere all'Ordine dei Geologi della Toscana, il documento in oggetto, considerato che il contenuto della predetta missiva faceva espresso riferimento ad un proprio consigliere attualmente in carica.***

***L'Ordine dei geologi della Toscana è stato scelto in quanto competente per i casi riguardanti i consiglieri dell'Ordine dei Geologi del Lazio in conformità a quanto previsto dalla circolare del CNG n.185 del 17/11/2001 (Prot. CR. C/4182).***

***Con la presente, si informa che con Delibera n°86/08, l'Ordine dei Geologi della Toscana, dopo avere esaminato la richiesta di apertura di procedimento disciplinare presentata dal Geol. Andrea Maniscalco contro il Geol. Antonio Colombi***



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

***per presunta lesione dell'immagine della categoria e della professione di geologo per quanto espresso nell'articolo "Verifiche sismiche prima annualità" apparso sul n. 17 del Notiziario Professione Geologo, ha deciso all'unanimità il non luogo a procedere non sussistendone i presupposti di legge.***

***A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo distinti saluti.***

***Il Presidente***

***Dott. Geol. Claudio Paniccia***

***(prot. n.: 424/IA/2008)"***

Quale interpretazione poteva essere data al contenuto di quella nota ? Certamente non poteva che constatarsi che anziché analizzare e verificare la denuncia del SINGEOP il Consiglio dell'Ordine aveva, in primis, sentenziato che non dovevasi sindacare l'operato di un Consigliere in carica. Il che significava che il potere del Consiglio dell'Ordine" è insindacabile e non ammette critica al suo operato e in maniera autoritaria pretende, così, di mettere il bavaglio ai Iscritti e anche all'Associazione sindacale che pure è una organizzazione riconosciuta dalla Costituzione italiana e dalle istituzioni dello Stato che ne hanno attribuito il ruolo attivo di "parte sociale" nel sistema politico ed economico del Paese. E in virtù dei suoi compiti statutari il SINGEOP è legittimato a tutelare e difendere, in tutte le sedi e occorrendo contro chiunque, gli interessi economici dei Geologi Liberi Professionisti associati e che hanno con la loro iscrizione all'Associazione conferito apposito mandato di rappresentanza.

Nonostante le perplessità al contenuto della missiva viene comunque deciso di soprassedere ad ulteriori iniziative riservando il commento ai rilievi del Consiglio dell'Ordine in occasione di una eventuale successiva assemblea degli iscritti. La lettera viene posta nell'archivio del SINGEOP e la storia finisce lì.

Così si credeva. Ma la storia è continuata.

Dopo circa due anni e il 25 novembre 2010 (proprio dopo le elezioni per il rinnovo del C.N.G. con Maniscalco Presidente del seggio e la mancata elezione di Colombi) perviene al Presidente del SINGEOP una lettera raccomandata R.R. (prot. 420/IP/2010) con:

*"Oggetto: Comunicazione di apertura di procedimento disciplinare.*

*Si comunica che è pervenuta a questo Ordine una segnalazione a mezzo lettera (ns. prot. n.: 1410/IA/10 del 23.06.2010) da parte del dott. Geol. Antonio Colombi in merito a supposti comportamenti deontologicamente non corretti da Lei tenuti nel pubblicare sul sito SINGEOP la sua nota di commento all'articolo pubblicato nella rivista "Professione Geologo" n° 17 – Verifiche sismiche, prima annualità : luci ed ombre- a firma del Dott. Geol. Antonio Colombi.*

*In particolare il Dott. Geol. Antonio Colombi dichiara la incongruità di quanto Lei ha pubblicato sul sito SINGEOP; citando il confronto delle schede della Regione Lazio con le schede di sintesi pubblicate dallo Stato e dalle Regioni Veneto, Toscana, Emilia Romagna,*



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

*Lombardia, Campagna. Lamenta inoltre la presenza di **una pubblicazione diffamatoria** sul sito SINGEOP riguardante la richiesta di provvedimenti disciplinari nei propri confronti, nonostante il verbale di Non Luogo a Procedere emanato dall'O.G.T. (prot. 453/RO/vda del 29/09/2008) organo competente territorialmente a valutare la disciplina dell'allora consigliere A.Colombi.*

*Il Consiglio, letta e discussa la denuncia di cui sopra, constata la presenza nel sito WEB SINGEOP di quanto dichiarato dal dott. A.Colombi, verificata l'assenza del documento emanato dall'Ordine della Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 616 del 25.07.66, ha deliberato nella seduta del 06/07/2010 di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti in merito al seguente capo di imputazione: Comportamento deontologicamente non corretto in violazione dei punti 2, 5 e 8 delle Norme Deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di Geologo in Italia (approvate dal CNG il 19 dicembre 2006).*

*Secondo il comma 2 dell'art. 15 della citata Legge 616, La invitiamo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente Raccomandata a presentare a questo ufficio:*

- *Atti e documenti che supportino le sue dichiarazioni inerente il procedimento in oggetto:*
- *Eventuali memorie difensive.*

*Una volta ricevuta tale documentazione, sarà invitato a comparire innanzi al Consiglio di questo Ordine per essere sentito entro i successivi venti giorni, dalla scadenza del termine di cui sopra.*

*Distinti saluti.*

*Il Vicepresidente*

*Dott. Geol. Fabio Garbin*

Con il che si conferma che i Consiglieri dell'Ordine si ritengono al di sopra di ogni giudizio critico considerandolo "comportamento deontologicamente non corretto" e "diffamatoria" la pubblicazione della richiesta di dimissioni (e non di provvedimenti disciplinari) del dott. Colombi.

Alla nota il SINGEOP risponde in data 20 dicembre 2010 con la seguente:

**OGGETTO:** *Apertura procedimento disciplinare.*

*Perviene al Presidente di questa Associazione Sindacale la comunicazione Prot.n.420/IP/2010 con la quale codesto Ordine dei Geologi del Lazio, nella seduta del 6-7-2008, ha deliberato di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti in merito al capo d'imputazione per avere tenuto un comportamento deontologicamente non corretto in violazione dei punti 2,5 e 8 delle Norme Deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di Geologo in Italia (approvate dal CNG il 19 dicembre 2006).*

*Il comportamento "deontologicamente non corretto" che forma oggetto del procedimento disciplinare sarebbe derivato dalle osservazioni che questa Associazione Sindacale ha manifestato in merito all'articolo apparso nella rivista "Professione Geologo"*



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

*n°17 – Verifiche sismiche, prima annualità: luci e d ombre – a firma del Dott. Geol. Antonio Colombi.*

*Per doverosa memoria si rammenta che il Sindacato è una libera Associazione di Geologi Liberi Professionisti il cui compito statutario è quello di assistere e tutelare i loro specifici interessi nel campo politico, economico e sociale. Nelle sue funzioni ha ottenuto il riconoscimento degli organismi istituzionali dello Stato e delle controparti rappresentative dei lavoratori e con loro, attraverso la Confprofessioni, concerta le politiche del welfare e la contrattazione collettiva in materia di rapporti di lavoro con i dipendenti degli studi professionali.*

*Ciò premesso, rientra nei compiti statutari del Sindacato intervenire in tutti quegli ambiti ove appaia manifesta una determinazione, ancorché supposta, che possa in qualche modo ritenersi lesiva degli interessi economici e della salvaguardia del buon nome dei Geologi Liberi Professionisti in esso associati. Le azioni del Sindacato rientrano pertanto nella sfera della normale e democratica dialettica che spesso è anche di critica opposizione. Facoltà che costituzionalmente viene attribuita non solo agli organismi di rappresentanza ma anche ai singoli cittadini.*

*Quanto espresso dal Sindacato nella lettera indirizzata al Consiglio dell'Ordine dei Geologi in data 7 luglio 2008 è una valutazione di ordine strettamente politico-economico circa l'operato di un Consigliere ravvisando, per un verso, un conflitto d'interessi tra lo status di dipendente della Regione Lazio e contestualmente di esponente del Consiglio dell'Ordine e, per altro verso, nel suo personale giudizio, un comportamento pregiudizievole degli interessi economici e riduttivo delle responsabilità tecnico-amministrative dei Geologi L.P.*

*L'azione di critica agli atti del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio, analogamente rivolta anche in altre circostanze agli altri organi esponenti della Categoria, come pure quella di stimolo e di proposizione verso decisioni ritenute vantaggiose per la crescita e la valorizzazione del lavoro dei L.P. sono atti che questa Associazione considera diritto irrinunciabile.*

*Il richiamo alle norme del Codice Deontologico è, quindi, alla luce delle predette considerazioni, assolutamente non pertinente non essendo efficaci contro una libera espressione di valutazioni riconducibili esclusivamente ad atti di natura politico-sindacale.*

*Altrettanto non pertinente è la contestazione di violazione delle Norme deontologiche in capo alla persona del Presidente del SINGEOP in quanto la richiamata lettera del 6-7-2008, da lui firmata, non fa riferimento alcuno alla figura professionale del ricorrente Geol. Antonio Colombi nell'esercizio della sua attività.*

*Tanto dovevo.*

*Distinti saluti da*

*Geol. Andrea Maniscalco  
Presidente del SINGEOP*

Il 23 dicembre 2010 il Presidente del SINGEOP è convocato presso la sede dell'OGL per essere sentito sulla questione in oggetto (procedimento disciplinare).



## **SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI**

aderente alla Confprofessioni

**Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM**

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

Non è stato redatto verbale in quanto il dott. A. Maniscalco ha eccepito che la sua presenza era da considerarsi a puro titolo di cortesia nei confronti del Consiglio e ha rigettato il tentativo di sottoporsi ad un ipotetico processo per avere, in qualche modo leso l'onorabilità professionale di un "collega" (con riferimento al Codice Deontologico). Ma ha anche rivendicato, a piena voce, il diritto-dovere, quale Presidente dell'Associazione sindacale, di criticare l'operato di chicchessia, anche se Consigliere d'Ordine professionale, che in qualche modo possa arrecare pregiudizio all'attività dei Geologi Liberi Professionisti che ne hanno conferito mandato di rappresentanza. Il Presidente del SINGEOP ha poi rivendicato, con molta enfasi dialettica, che la sua storia personale per quasi cinquanta anni è stata dedicata proprio allo sviluppo e al consolidamento della figura professionale dei Geologi e nessuno, mai, poteva mettergli il "bavaglio" negli interventi pubblici e privati in difesa della Categoria. E nella memoria dei Consiglieri non doveva mancare il riconoscimento che proprio per l'ostinato impegno profuso da tanti Colleghi delle prime generazioni e tra essi anche lo stesso Maniscalco affinché fosse giuridicamente riconosciuta la figura professionale del Geologo e che fosse istituito l'Ordine professionale cosicché loro potevano, oggi, sedersi intorno al tavolo del Consiglio.

Il Consiglio dell'O.G.L. ha chiesto allora che la questione poteva dirsi conclusa se il SINGEOP avesse pubblicato nel sito [geologi.it/singeop](http://geologi.it/singeop) il verbale del Consiglio dell'Ordine della Toscana (mai ricevuto).

Sono accontentati.

**Firenze, 29 settembre 2008**

**Prot. 453/RO/vdo**

**Anticipato via fax 06.36000167**

**Spett.le**

**Ordine dei Geologi del Lazio**

**via Flaminia 43**

**00193 Roma**

**Oggetto: Vs. comunicazione del 24 luglio 2008 prot. 320/GO2008, ns. prot. 991/RO del 6 agosto 2008**

**In riferimento a quanto in oggetto, sono a trasmettere in calce alla presente l'estratto del verbale n. 11/08 del 11 settembre 2008.**

**Il Consiglio dell'Ordine della Toscana come vi è noto è competente esclusivamente sul presunto pregiudizio di immagine che l'attività del Colombi, geologo e funzionario pubblico, avrebbe causato anche tramite l'articolo ricordato nel corpo della delibera.**



## **SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI**

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

**Non rientra quindi fra le competenze di questo Ordine entrare nel merito alle “occorrenti iniziative per emendare gli atti della Regione Lazio” così come richiesto dal dr. Maniscalco, ciò non di meno questo Consiglio ritiene far notare che la Regione Lazio è ancora l’unica regione ad aver corrisposto compiutamente alle varie OPCM nel tempo succedutesi con beneficio per noi evidente di tutta la categoria.**

**Con la più viva cordialità,**

**dott. Geol. Vittorio d’Oriano  
Presidente**

commento finale

Il Presidente dell’Associazione Sindacale SINGEOP intese, nel suo primo documento, contestare l’operato di un Consigliere (anche rivestito della funzione di pubblico dipendente) ritenuto riduttivo della professione e lesiva degli interessi economici dei Geologi liberi professionisti. Infatti i Colleghi chiamati a redigere le relazioni di loro competenza nelle verifiche sismiche di edifici e opere infrastrutturali strategiche sono pagati, a distanza di anni, a prezzi stracciati comprensivi anche degli oneri per le eventuali indagini, peraltro non programmate né quantificate in sede di incarico ma lasciate alla discrezione del professionista, indipendentemente dall’importanza dell’opera da verificare.

Con buona pace del Consigliere-funziario della Regione Dott. Geol. A. Colombi e degli interessi economici dei Geologi Liberi Professionisti

Sorprende, poi, che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana dichiari “non rientrare nelle competenze di un Ordine professionale entrare nel merito alle “occorrenti iniziative per emendare gli atti della Regione” così come richiesto dal dr. Maniscalco” ... ?

Ci si domanda: ma è nelle prerogative dei Consigli degli Ordini l’obbligo, formale e sostanziale, di intervenire sul potere legislativo dello Stato e degli Enti territoriali per correggere gli atti normativi pregiudizievoli della “tutela del titolo e della professione” ? I rappresentanti esponenti della Categoria sono consapevoli delle prerogative degli Ordini in materia di “Tutela del titolo e della professione” ? Hanno coscienza del loro ruolo istituzionale e hanno conoscenza delle differenze etiche-culturali-sociali tra “Professione” e “Professionista” ?

Alla luce di quanto emerge da questa storia ne dubitiamo molto.